



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N.333-A/9807.F.3/3632-2013
Rif. n. 557/RS/01/13/6563 del 22 maggio 2013

Roma, 05 GIU. 2013

OGGETTO: SIULP – Segreteria Nazionale.

Questura Belluno – Mancata fruizione periodi di congedo ordinario riferibile ad annualità pregresse.

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si evidenzia che, in tema di modalità e tempi di fruizione del congedo ordinario, il quadro normativo di riferimento per il personale della Polizia di Stato è il seguente:

l'art. 59, 1° comma, del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, prevede che: " il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo";

l'art. 11, 1° comma, del d.P.R. n. 170/2007, sancisce che: "qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza".

Sul punto devono, altresì, richiamarsi anche alcuni orientamenti giurisprudenziali. In particolare:

Secondo quanto affermato in una sentenza della Corte di Cassazione "in base all'art. 2109, secondo comma, cod. civ., l'esatta determinazione del periodo feriale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute” (Cass. Sentenza n. 21028 del 27.11.2012);

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, inoltre, che “il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36, 3° comma, della Costituzione” debba essere “inteso nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest'ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all'assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo” (T.A.R. Puglia, n. 32 del 18.1.2008);

In tale direzione, è stato altresì evidenziato che: “essendo le ferie un diritto irrinunciabile,¹ dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (T.A.R. Lazio, Sez.III bis, n. 6350 del 2.7.2008).

Premesso quanto sopra, si ritiene che possa essere valutata l'opportunità di interessare le articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione, richiamando l'irrinunciabilità dell'istituto e l'obbligo dei dirigenti dei singoli uffici di programmarne la fruizione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aielli

¹ Il terzo comma dell'art. 36 della Costituzione dispone, infatti, che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.